

# Gestire il rapporto di lavoro domestico

Massimo De Luca



Aggiornato con  
i minimi retributivi 2015

Massimo De Luca

# **GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO**

**Aggiornato con  
i minimi retributivi 2015**

© Marzo 2015 Buffetti Editore | Gruppo Buffetti S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati | È vietata la riproduzione anche parziale  
Realizzazione grafica: Graficando s.c. | Via F.P. de' Calboli, 5 – 00195 Roma (RM)

**L'Autore**

**MASSIMO DE LUCA** | Avvocato esperto di diritto del lavoro. Membro del Consiglio Esecutivo del FONDO COLF e del Consiglio Direttivo degli Enti EBINCOLF e CAS.SA.COLF. Consulente legale di DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, firmataria del CCNL di categoria.

Eventuali errori o imprecisioni presenti nell'opera non comportano responsabilità dell'Editore e del Curatore, che hanno posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti.

## INDICE

	Pag.
<i>Introduzione</i> .....	4
<b>Datori di lavoro</b> .....	5
<b>Lavoratori</b> .....	6
<b>Documenti per l'assunzione</b> .....	7
<b>Il contratto di lavoro</b> .....	8
<b>Qualifica e livello</b> .....	11
<b>Comunicazione assunzione del lavoratore</b> .....	14
<b>Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza</b> .....	15
<b>Comunicazione all'anagrafe</b> .....	16
<b>La retribuzione</b> .....	17
<b>Prospetto paga</b> .....	19
<b>Trattamento di fine rapporto</b> .....	21
<b>Contributi previdenziali e CAS.SA.COLF</b> .....	23

## INTRODUZIONE

Il lavoro domestico, da molti definito in passato «la Cenerentola» delle tipologie lavorative, è un settore che non conosce crisi. I dati parlano da soli: i lavoratori del settore erano nel 2011 circa 1.665.000 unità e nel 2030, secondo una recentissima stima del Censis sono destinati a raggiungere i 2 milioni e 151 mila unità. Il 77,3% degli occupati. Il 77,3% degli occupati è di origine straniera: si tratta di una vera e propria «armata di servizio» – composta, nell'ordine, da romeni, ucraini, moldavi, filippini, ecuadoregni, peruviani, georgiani e polacchi; la maggior parte di essi sono donne (82,4%), tra i 36 e 50 anni (56,8%).

Le famiglie italiane, nonostante ricevano sempre meno sostegno economico da parte dello Stato e della Regione, non rinunciano alla «badante», perché questo tipo di servizio allontana il ricovero degli anziani in costose case di cura di lunga degenza per anziani. Ma c'è di più: a causa della recessione economica di questi ultimi anni, sono cresciute del 20% le collaboratrici italiane, che, intorno ai 40-45 anni, decidono di diventare collaboratrici domestiche.

Il rapporto di lavoro domestico consiste nell'attività del lavoratore che, a qualsiasi titolo, presta il proprio servizio per il funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore di lavoro e non costituisce strumento per l'attività professionale del datore di lavoro stesso. Ne consegue che la normativa sul lavoro domestico non è applicabile nei casi in cui il lavoratore svolga la sua opera per il funzionamento dell'attività professionale del datore di lavoro.

## DATORI DI LAVORO

Le prestazioni di lavoro domestico possono essere rese a favore dei seguenti datori di lavoro:

- a)* persona singola;
- b)* nucleo o gruppo familiare;
- c)* comunità stabili, siano esse religiose o militari.

È oramai consolidato in giurisprudenza che, per poter parlare di gruppo familiare o comunità, deve riscontrarsi nella coabitazione dei membri l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza e la presenza di una solidarietà affettuosa fra le persone aventi una comunanza di vitto e alloggio.

In questo concetto di convivenza di tipo familiare non rientra, ad esempio, la ben diversa situazione del concomitante alloggiamento di più aggregati o nuclei di persone, estranei gli uni rispetto agli altri, ancorché facenti parte di uno stesso stabile o fabbricato (condominio).

Nel rapporto di lavoro, il servizio può essere esteso anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché, come già anticipato, si svolga per soddisfare un bisogno del datore di lavoro.

## LAVORATORI

Sono coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro. Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro, di nazionalità italiana, non italiana o apolide, compresi i minori, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico e raggiunto l'età minima di 16 anni.

LAVORATORI DOMESTICI	
Lavoratore addetto alle incombenze della vita familiare del datore di lavoro.	Collaboratrice familiare (colf), assistente a persona autosufficiente o non autosufficiente (badante), babysitter, cuoco, governante.
Lavoratore addetto a servizi indirizzati al nucleo familiare del datore di lavoro o ai singoli componenti.	Custode, giardiniere, autista, portiere di case private.

## DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Per instaurare un corretto rapporto di lavoro, all'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nello specifico:

- un documento di identità personale non scaduto;
- titoli di soggiorno validi per lo svolgimento di lavoro subordinato in caso di lavoratore extracomunitario;
- codice fiscale;
- tessera sanitaria;
- documenti assicurativi e previdenziali;
- eventuali diplomi o attestati professionali specifici.

In caso di lavoratore minorenni devono essere esibiti, in aggiunta agli altri documenti, una dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e vidimata dal Sindaco del comune di residenza, con cui si acconsente che il minore viva presso la famiglia del datore di lavoro e il certificato di idoneità al lavoro.

In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto solo se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.



## IL CONTRATTO DI LAVORO

Prima di avviare le dovute formalità amministrative, le Parti dovranno accordarsi su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro per poterli formalizzare mediante contratto.

Tra le parti, infatti, dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale, oltre ad eventuali clausole specifiche, andranno indicati:

- a)* data dell'inizio del rapporto di lavoro;
- b)* livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1° marzo 2007, nella ex terza categoria;
- c)* durata del periodo di prova;
- d)* esistenza o meno della convivenza;
- e)* residenza del lavoratore, nonché eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio differente da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
- f)* durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
- g)* eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
- h)* collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
- i)* retribuzione pattuita;
- l)* luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
- m)* periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
- n)* indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- o)* applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compreso quanto indicato nell'art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.

Inoltre, considerato che ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Per questo deve provvedere ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, relativi anche all'uso di eventuali attrezzature ed all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.

L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e scambiata tra le parti, dovrà essere altresì integrata dall'autorizzazione del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.

## Fac-simile contratto di lavoro tempo indeterminato con convivenza o senza convivenza

### CONTRATTO DI LAVORO PER LAVORO DOMESTICO

(ai sensi dell'art. 6 del CCNL Lavoro Domestico del 1° luglio 2013)

Oggetto: **Assunzione a tempo indeterminato di collaboratore domestico**  
(specificare se in regime di convivenza o senza convivenza)

Tra le seguenti parti:

**Datore di lavoro:** \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Documento: Tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

e

**Lavoratore:** \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Documento: Tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Domicilio eletto valido solo agli effetti del rapporto di lavoro e dopo il termine del contratto di lavoro: \_\_\_\_\_

- si conviene e si stipula un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato (specificare se in regime di convivenza o senza convivenza);
- il rapporto di lavoro avrà inizio il giorno \_\_\_\_\_;
- livello di inquadramento - LIVELLO \_\_\_\_\_ - Qualifica: \_\_\_\_\_;
- periodo di prova è di otto giorni di lavoro effettivo;
- l'orario di lavoro settimanale è di numero ore \_\_\_\_\_ alla settimana così suddiviso:

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Martedì	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Mercoledì	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Giovedì	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Venerdì	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Sabato	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____
Domenica	dalle _____ alle _____	dalle _____ alle _____

Il \_\_\_\_\_ pomeriggio e l'intera giornata \_\_\_\_\_ saranno deputati al riposo settimanale (il lavoratore non convivente godrà solo del riposo settimanale di 12 ore).

Nel rispetto delle reciproche esigenze le Parti si riservano la facoltà di concordare e/o modificare con atto scritto, l'orario lavorativo indicato.

Il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, ad effettuare eventuali ore di straordinario richieste o lavorare in orario notturno.

(segue)

(Se in regime di convivenza si scriverà: la paga mensile lorda è pari a euro \_\_\_\_\_, la quale verrà corrisposta in unica soluzione al mese. Si concorda che eventuale superminimo in busta paga avrà la caratteristica di assorbibilità).

(Se senza convivenza si scriverà: la paga oraria lorda è pari a euro \_\_\_\_\_, la quale verrà corrisposta in unica soluzione al mese. Si concorda che eventuale superminimo in busta paga avrà la caratteristica di assorbibilità).

- Il luogo dove verrà espletata l'attività lavorativa è \_\_\_\_\_;
- il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, a seguire il datore di lavoro in vacanza o in luoghi di soggiorni temporanei;
- le ferie (max 26 gg. in un anno) saranno concordate tra le parti secondo le reciproche esigenze e generalmente verranno godute, salvo particolari eventi, nel periodo fra giugno e settembre di ogni anno;
- al lavoratore sarà assegnato un alloggio, a norma di legge, dove poter anche custodire i propri effetti personali (solo se il rapporto di lavoro è in regime di convivenza);

Al presente contratto si applicano tutti gli Istituti indicati nel CCNL, ivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al CCNL di cui in epigrafe.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali da loro forniti nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs n.196/2003 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

Lavoratore

Datore di lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ricevo in data \_\_\_\_\_ copia del presente contratto di lavoro

(firma del lavoratore)

## QUALIFICA E LIVELLO

Il CCNL propone all'art. 10, una diversificazione di tutte le mansioni che rientrano nell'ambito domestico, inquadrando i prestatori di lavoro in 4 livelli, ai quali corrispondono due parametri retributivi: normale e il «Super».

Di seguito lo schema con tutti i livelli a titolo esemplificativo:

<b>LIVELLO A</b>	
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.	
Profilo LIVELLO A	Profilo LIVELLO A Super
<p><i>a)</i> Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;</p> <p><i>b)</i> Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;</p> <p><i>c)</i> Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;</p> <p><i>d)</i> Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;</p> <p><i>e)</i> Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;</p> <p><i>f)</i> Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;</p> <p><i>g)</i> Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;</p> <p><i>h)</i> Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.</p>	<p><i>a)</i> Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;</p> <p><i>b)</i> Babysitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura</p>

**LIVELLO B**

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profilo LIVELLO B	Profilo LIVELLO B Super
<p>a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;</p> <p>b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;</p> <p>c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;</p> <p>d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;</p> <p>e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;</p> <p>f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;</p> <p>g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;</p> <p>h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.</p>	<p>Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.</p>

**LIVELLO C**

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profilo LIVELLO C	Profilo LIVELLO C Super
<p>Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.</p>	<p>Assistente a persone (anziani o bambini) non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti</p>

**LIVELLO D**

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profilo LIVELLO D	Profilo LIVELLO D Super
<p>a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;</p> <p>b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;</p> <p>c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;</p> <p>d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;</p> <p>e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;</p> <p>f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.</p>	<p>a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;</p> <p>b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.</p>

## COMUNICAZIONE ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

La legge n. 2/2009 dispone una semplificazione generale relativa agli adempimenti che il datore di lavoro domestico ha nei confronti degli Enti. Come per tutti i lavori, è necessario comunicare l'inizio del rapporto di lavoro all'INPS. La comunicazione di assunzione del lavoratore domestico deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. Diversamente le comunicazioni relative alla trasformazione, proroga e cessazione, dovranno essere comunicate all'INPS entro cinque giorni dall'evento (Circ. INPS n. 20/2009).

Con la presentazione all'INPS della comunicazione di assunzione si intendono assolti tutti gli obblighi di legge. La pluriefficacia della comunicazione è assicurata dall'INPS nei confronti dell'INAIL, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Prefettura e degli Uffici di competenza. Le comunicazioni all'INPS, che devono contenere i dati anagrafici e di residenza del lavoratore e del datore di lavoro, saranno inviate attraverso uno dei canali predisposti dall'Ente:

- apposita procedura internet che prevede i servizi telematici accessibili direttamente dal web con un PIN rilasciato dall'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it));
- numero verde INPS 803164;
- intermediari dell'Istituto (Associazioni di datori di lavoro domestico, consulenti del lavoro, altri).

Qualora non venga effettuata la comunicazione all'INPS, il rapporto di lavoro si considera irregolare. Nel settore del lavoro domestico, in caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione obbligatoria, considerato che si è esenti dalla maxisanzione, sono previste sanzioni amministrative pari ad un minimo di euro 100,00 fino a un massimo di euro 500,00 per ogni lavoratore.

## COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

Se il rapporto di lavoro domestico prevede la convivenza nelle modalità indicate nel CCNL di categoria, è necessario comunicare l'ospitalità e alloggio sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza che all'Ufficio dell'Anagrafe di competenza.

La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'omessa comunicazione entro 48 ore comporta una sanzione amministrativa da 160,00 a 1.100,00 euro.



## COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE

L'iscrizione anagrafica è un obbligo per il cittadino.

Se lo stesso omette di dichiarare il trasferimento di residenza è soggetto a sanzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1228 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 223. (Comunicazione ai fini dell'art. 147 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n.480).

## LA RETRIBUZIONE

L'art. 32 del CCNL, rubricato «Retribuzione e prospetto paga», indica gli elementi che compongono la retribuzione del lavoratore domestico:

- retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 33, comprensiva per i livelli D e DS di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
- eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
- eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
- eventuale superminimo.

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

Il prospetto paga può essere predisposto in forma libera ma deve contenere gli elementi essenziali (riferimenti contrattuali, minimo retributivo, scatti di anzianità, superminimo, trattenute, altro).

È uso solito corrispondere la retribuzione mensilmente, ma nulla vieta che possano essere pattuite scadenze diverse, ovvero a scadenza settimanale.

Il datore di lavoro, a partire dal 2015, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.

<b>TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 2015</b>		
<b>Tabella A - Lavoratori conviventi</b>		
<i>Livelli</i>	<i>(valori mensili)</i>	
A	620,25	
AS	733,03	
B	789,41	
BS	845,80	
C	902,20	
CS	958,58	
D	1.127,73 + indennità 166,76	
DS	1.184,12 + indennità 166,76	
<b>Tabella B - Lavoratori di cui all'art. 15, comma 2</b>		
<i>Livelli</i>	<i>(valori mensili)</i>	
B	563,87	
BS	592,06	
C	654,07	
<b>Tabella C - Lavoratori non conviventi</b>		
<i>Livelli</i>	<i>(valori orari)</i>	
A	4,51	
AS	5,32	
B	5,64	
BS	5,98	
C	6,31	
CS	6,64	
D	7,67	
DS	8,00	
<b>Tabella D - Assistenza notturna (valori mensili)</b>		
<i>Livelli</i>	<i>autosuff.</i>	<i>non autosuff.</i>
BS	972,67	
CS		1.102,36
DS		1.361,76
<b>Tabella E - Presenza notturna (valori mensili)</b>		
LIV. UNICO	651,27	
<b>Tabella F - Indennità (valori giornalieri)</b>		
Pranzo e/o colazione	1,90	
Cena	1,90	
Alloggio	1,64	
<b>Totale</b>	<b>5,44</b>	
<b>Tabella G - Lavoratori di cui all'art. 15, comma 9 (valori orari)</b>		
CS	7,15	
DS	8,62	

## PROSPETTO PAGA

L'art. 32 del CCNL impone che il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisponga un prospetto paga in duplice copia:

- una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro;
- l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

È bene conservare sempre il prospetto paga sottoscritto, poiché il documento, oltre ad avere la funzione di quietanza di pagamento, sarà utile per ricostruire il proprio rapporto lavorativo (anche in caso di vertenza di lavoro).

Prima di redigere un prospetto paga, considerata la particolarità del lavoro domestico, potrebbe essere utile, seppur non necessario, predisporre un foglio riepilogativo delle presenze del dipendente. Il modulo di riepilogo è un ottimo strumento in relazione alla chiarezza del rapporto di lavoro ed alla lettura della busta paga mensile.

Di seguito un esempio:

ESEMPIO															
DATORE DI LAVORO <...>															
RIEPILOGO PRESENZE DEL DIPENDENTE <...>															
MESE <...>															
ANNO <...>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
													TOTALE ORE MESE		
NEL PRESENTE CONTEGGIO ORE SONO STATE INSERITE N. <...> DI STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE CORRENTE.															
LUOGO E DATA <...>															
													FIRMA DEL DIPENDENTE <...>		

Nel prospetto paga devono essere presenti le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore;
- riepilogo dei dati del contratto di lavoro;
- voci della retribuzione che contribuiscono a determinare la paga;
- le competenze che contribuiscono a determinare la paga lorda;
- le trattenute previdenziali, cassa malattia e varie, che determinano la paga netta;
- quietanza di pagamento e conferma dell'orario lavorato.

Dal prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lett. d), «superminimo», sia una condizione di miglior favore *ad personam* non assorbibile o assorbibile. Dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui sopra, i compensi per le ore straordinarie prestate e per le festività, nonché le trattenute per oneri previdenziali.

PROSPETTO PAGA – Lavoro domestico CCNL lavoro domestico del 1° luglio 2013						
Datore di lavoro _____		CF _____				
Lavoratore _____		CF _____				
Data assunzione _____			Data fine rapporto lavoro _____			
Livello _____			Qualifica _____			
Convivente _____		PAGA MESE _____ ANNO _____				
Non convivente _____						
Ore settimanali _____						
Part time _____						
Ore lavorabili	Ore lavorate	Vitto e alloggio	Paga base	Scatti di anzianità	Super minimo assorbibile	Totale retribuzione
Descrizione		Ore/Giorni	Trattenute		Competenze	
Lavoro ordinario						
Lavoro straordinario						
Ferie/Festività						
Anticipo TFR						
Permessi/Assenze						
Altro						
Trattenute		Ore contributi	Quota oraria	Trattenute		
INPS						
CASSA MALATTIA						
					TOTALE LORDO	
Riepilogo lordo generale del mese						
					TOTALE NETTO DA PAGARE	
Firma del datore di lavoro _____						
RICEVUTA MESE DI _____						
Dichiaro di aver preso visione di tutti gli importi qui indicati, riconoscendone esatti i conteggi. Dichiaro esatta la somma consegnatami, per la quale rilascio ricevuta a saldo di ogni mia competenza per il lavoro ordinario ed eventuale straordinario prestatato nel mese. Ritiro contestualmente copia della presente, firmata dal datore di lavoro.						
Firma del dipendente _____						
<b>IMPORTANTE</b>						
<b>SI RICORDA CHE IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO NON È UN SOSTITUTO D IMPOSTA E PERTANTO NON DEVE EFFETTUARE LE RITENUTE FISCALI NÉ SULLA RETRIBUZIONE NÉ SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR o liquidazione) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. In ogni caso, per licenziamento, dimissioni, o risoluzione consensuale, il lavoratore ha diritto al TFR anche se il lavoro è a tempo determinato o per poche ore alla settimana.

Per calcolare il trattamento di fine rapporto occorre prendere in considerazione:

- la retribuzione mensile;
- la tredicesima;
- l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio in caso di rapporto di lavoro con convivenza, il tutto diviso per il coefficiente fisso 13,5.

Salvo la somma relativa all'anno in corso, l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato sarà rivalutato nel rispetto della norma vigente.

### ANTICIPO TFR – non oltre 70%

I datori di lavoro potranno anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura del 70% di quanto maturato.

In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e le indennità di preavviso devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza dei requisiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

**Fac-simile - RICHIESTA ANTICIPO TFR**

Oggetto: *Richiesta anticipo del TFR*

Il sottoscritto/a dipendente \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Data di assunzione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Avendone titolo, così come previsto dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, e in relazione a quanto previsto dall'art. 40 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Collaborazioni Domestiche, chiede per l'anno \_\_\_\_\_ l'anticipazione sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto) nella misura pari al \_\_\_\_\_ (massimo di legge 70% per ogni anno) di quanto maturato fino ad oggi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dipendente \_\_\_\_\_

PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO – RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del datore di lavoro \_\_\_\_\_

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E CAS.SA.COLF

In base alla dichiarazione di assunzione inoltrata dal datore di lavoro all'INPS, l'Istituto provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico.

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve comprendere tutte le ore lavorate nel trimestre solare cui si riferisce il versamento. Il contributo dovuto all'INPS è commisurato:

- a tre fasce di retribuzione effettiva oraria, se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali;
- ad una fascia unica se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.

In altre parole, per quanto previsto dalla lett. b) il contributo orario dovuto all'INPS è unico, mentre nel caso della lett. a), il contributo orario dovuto varia in base alla retribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore, determinata dalla somma dei seguenti elementi:

- retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- quota oraria della tredicesima mensilità;
- valore convenzionale del vitto e alloggio, calcolato su base oraria.

L'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene:

$$\text{IMPORTO CONTRIBUTI} = \text{contributo orario} \times \begin{matrix} \text{il numero delle ore retribuite nel tri-} \\ \text{mestre al quale si riferisce il versa-} \\ \text{mento} \end{matrix}$$

Una parte del contributo orario è a carico del lavoratore e viene trattenuta dalla retribuzione. Il datore di lavoro deve includere nel versamento dei contributi anche la somma trattenuta al lavoratore.



<b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LAVORATORI DOMESTICI 2015 PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge n. 92/2012)</b>				
Retribuzione oraria effettiva	Importo contributivo orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari <sup>(1)</sup>	
	Datore	Lavoratore	Datore	Lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da euro 0,00 a euro 7,88	euro 1,39	euro 0,35	euro 1,40	euro 0,35
Retribuzione oraria effettiva da euro 7,88 a euro 9,59	euro 1,57	euro 0,39	euro 1,58	euro 0,40
Retribuzione oraria effettiva oltre euro 9,59	euro 1,91	euro 0,48	euro 1,93	euro 0,48

Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settima- nali	euro 1,01	euro 0,25	euro 1,02	euro 0,25
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Gli importi di quest'ultima fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta.

<sup>(1)</sup> Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

<b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LAVORATORI DOMESTICI 2015 PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</b>				
Retribuzione oraria effettiva	Importo contributivo orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari <sup>(1)</sup>	
	Datore	Lavoratore	Datore	Lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da euro 0,00 a euro 7,88	euro 1,49	euro 0,35	euro 1,50	euro 0,35
Retribuzione oraria effettiva da euro 7,88 a euro 9,59	euro 1,68	euro 0,39	euro 1,69	euro 0,40
Retribuzione oraria effettiva oltre euro 9,59	euro 2,05	euro 0,48	euro 2,06	euro 0,48

Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settima- nali	euro 1,08	euro 0,25	euro 1,09	euro 0,25
---	-----------	-----------	-----------	-----------

**Comprensivo contributo addizionale** (comma 28, art. 2, legge n. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

<sup>(1)</sup> Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

In caso di trasformazione del contratto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, è prevista la restituzione del contributo addizionale degli ultimi 6 mesi. Altra forma di restituzione è data in caso di riassunzione del lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la nuova assunzione a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il calcolo delle ore retribuite nel trimestre, si devono moltiplicare le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. La settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all'ultimo sabato del trimestre considerato si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo. Si precisa, inoltre, che ogni trimestre è composto da 13 settimane (52 settimane equivalgono ad 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane). Le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi sono pertanto 13.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all'attività lavorativa.

Il versamento eseguito in ritardo comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'INPS.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico, non trova applicazione il c.d. contributo di licenziamento introdotto con la Legge Fornero (legge n. 92/2012). Questo significa che il datore di lavoro domestico non dovrà pagare l'ASpI, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego richiesta al datore di lavoro come indennità in caso di licenziamento del lavoratore.

QUANDO PAGARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		
I trimestre	GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO	Dal 1° al 10 aprile
II trimestre	APRILE – MAGGIO – GIUGNO	Dal 1° al 10 luglio
III trimestre	LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE	Dal 1° al 10 ottobre
IV trimestre	OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE	Dal 1° al 10 gennaio

In ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato da DOMINA, Fidaldo, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e Federcolf è stata istituita la CAS.SA.COLF (CASsa SANitaria COLF o cassa malattia COLF), con lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari nonché servizi e prestazioni a favore dei datori di lavoro domestici.

Sono iscritti alla CAS.SA.COLF tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale (argomento diverso rispetto ai contributi previdenziali), che applicano i CCNL di categoria a partire da quello stipulato il 16 febbraio 2007, ed i successivi rinnovi.

Per un maggiore approfondimento:



## **Colf e badanti**

### **Guida pratica per la famiglia**

di Massimo De Luca

Editore: **Buffetti Editore**

Collana: **Lavoro**

Pagine: **108**

Edizione: **marzo 2015**

ISBN: **9788819127521**

Formato: **PDF**



## **Manuale del lavoro domestico**

### **Commento del CCNL - Normativa - Giurisprudenza**

di Massimo De Luca

Editore: **Buffetti Editore**

Collana: **Lavoro**

Pagine: **112**

Edizione: **marzo 2015**

ISBN: **9788819127545**

Formato: **PDF**

**Lavoro Domestico: CCNL**

**Lavoro Domestico: Tabelle Retributive**

**e-book realizzato in collaborazione con**



**DE LUCA & ASSOCIATI**

Studio Legale

**Maggiori informazioni su [www.cofldomina.it](http://www.cofldomina.it)**

Scopri tutte le pubblicazioni Buffetti Editore su  
[www.buffetti.it](http://www.buffetti.it) e [www.consulenza.it](http://www.consulenza.it)

---